



Ordinanza concernente l'attribuzione di organi, tessuti e cellule umane

(Ordinanza sull'attribuzione di organi, OAttO)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 e 50 capoverso 2 della legge dell'8 ottobre 2004¹ sui trapianti,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a l'attribuzione dei seguenti organi:
 1. cuore,
 2. polmoni,
 3. fegato,
 4. reni,
 5. pancreas,
 6. intestino tenue;
- b. l'attribuzione di isole di Langerhans;
- c. la gestione dello Swiss Organ Allocation System (SOAS) e il trattamento dei dati in questo sistema.

² Le isole di Langerhans sono parificate agli organi secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge sui trapianti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica all'attribuzione di organi che non sono destinati a una determinata persona.

RS

¹ RS 810.21

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *caratteristiche tissutali*: le strutture, determinate geneticamente e poste sulla superficie delle cellule, che permettono al sistema immunitario di distinguere ciò che è proprio dell'organismo da ciò che è estraneo; dopo un trapianto esse possono provocare nel ricevente una reazione immunitaria e pertanto un rigetto dell'organo, dei tessuti o delle cellule trapiantati;
- b. *isole di Langerhans*: l'insieme delle cellule situate nel pancreas, responsabili della produzione e della secrezione dell'insulina;
- c. *esito reattivo del test*: esito del test che rileva la presenza di un'infezione o di parametri di infezione.

Sezione 2: Lista d'attesa**Art. 4** Persone aventi diritto all'iscrizione

¹ Possono essere iscritte nella lista d'attesa:

- a. le persone di cui all'articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti;
- b. le persone che non rientrano nei gruppi di persone di cui all'articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti se:
 1. durante il loro soggiorno in Svizzera si rende necessario un trapianto in seguito a un'urgenza dal punto di vista medico,
 2. sono domiciliate nella regione di frontiera con la Svizzera e da tempo sono state sottoposte a cure mediche in un ospedale svizzero, o
 3. sottostanno all'obbligo d'assicurazione conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie.

² Le persone che figurano in una lista d'attesa all'estero non vengono iscritte nella lista d'attesa svizzera.

³ Le persone che sono iscritte in una lista d'attesa all'estero sono immediatamente cancellate dalla lista d'attesa svizzera, salvo che un accordo secondo l'articolo 33 consenta l'iscrizione in entrambe le liste.

⁴ Le persone che sono iscritte in una lista d'attesa all'estero devono notificarlo immediatamente al centro di trapianto che le assiste.

Art. 5 Condizioni mediche

Le persone di cui all'articolo 4 sono iscritte nella lista d'attesa se vi hanno acconsentito per scritto e sono soddisfatte le seguenti condizioni mediche:

- a. il trapianto è indicato dal punto di vista medico;
- b. nessuna controindicazione medica permanente si oppone al trapianto; e

² RS 832.102

- c. non vi sono altre ragioni di ordine medico in grado di compromettere il successo del trapianto.

Art. 6 Decisione relativa all'iscrizione

¹ Il centro di trapianto che assiste il paziente valuta le condizioni mediche in funzione dello stato della scienza. Decide se iscriverlo o meno nella lista d'attesa.

² I centri di trapianto pubblicano le direttive, in base alle quali valutano le condizioni mediche.

Art. 7 Aggiornamento

¹ I centri di trapianto tengono aggiornata la lista d'attesa.

² Cancellano dalla lista d'attesa le persone da essi assistite se queste non soddisfano più le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

³ La cancellazione è stabilita mediante decisione.

Art. 8 Comunicazione al servizio nazionale di attribuzione

I centri di trapianto devono comunicare immediatamente al servizio nazionale di attribuzione mediante registrazione nel SOAS le seguenti decisioni:

- a. l'iscrizione di una persona nella lista d'attesa, unitamente ai dati di cui all'allegato numeri 1.1 lettere a–g e 2.1 lettere a–e e h;
- b. la cancellazione di una persona dalla lista d'attesa.

Art. 9 Tenuta della lista d'attesa

¹ Il servizio nazionale di attribuzione tiene la lista d'attesa nel SOAS.

² Verifica immediatamente la completezza dei dati registrati e, se necessario, chiede che siano integrati.

³ Provvede affinché una persona sia iscritta una sola volta nella lista d'attesa per un organo.

Art. 10 Determinazione dello stato

¹ A chi è iscritto nella lista d'attesa è attribuito lo stato «attivo».

² I centri di trapianto impostano immediatamente su «inattivo» lo stato di una persona se:

- a. una temporanea controindicazione medica si oppone al trapianto;
- b. non sono ancora pervenuti tutti i risultati degli esami necessari per escludere una temporanea controindicazione;
- c. la persona in questione partecipa al programma di trapianto incrociato tra vivi ed è presa in considerazione per la determinazione e la convalida della

migliore combinazione nonché per la verifica mediante test incrociato, ma non le è stato ancora trapiantato un rene;

- d. è stato stabilito il momento del trapianto di un organo che proviene da una donazione dedicata.

³ Informano le persone interessate di un cambiamento dello stato entro un termine congruo.

Sezione 3: Regole di attribuzione

Art. 11 Principio

¹ Gli organi possono essere attribuiti a persone unicamente se vi sono fondate possibilità di successo per il trapianto e può essere escluso un pericolo per la salute del ricevente secondo lo stato attuale della scienza.

² Il DFI disciplina la procedura in caso di esito reattivo del test per determinati agenti patogeni. Se esiste un rischio elevato di trasmissione, il ricevente deve ricevere informazioni complete sui rischi per la salute e aver dato il proprio consenso scritto prima di essere iscritto nella lista d'attesa.

Art. 12 Compatibilità del gruppo sanguigno

¹ Un organo può essere attribuito a una persona soltanto se il suo gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.

² Il DFI può stabilire quali gruppi sanguigni sono considerati compatibili per l'attribuzione. Al riguardo tiene conto dello stato attuale della scienza.

³ Può stabilire le condizioni alle quali gli organi possono essere attribuiti a persone il cui gruppo sanguigno non è compatibile con quello del donatore.

⁴ Può inoltre prevedere disposizioni per garantire pari opportunità alle persone che, a causa del loro gruppo sanguigno, devono attendere a lungo un organo.

Art. 13 Criteri di attribuzione e ordine di priorità nell'attribuzione

¹ Nell'attribuzione degli organi i criteri di attribuzione sono considerati nell'ordine seguente:

- a. urgenza dal punto di vista medico;
- b. efficacia dal punto di vista medico;
- c. tempo d'attesa.

² Vi è urgenza dal punto di vista medico se la persona in questione, senza trapianto, è in imminente pericolo di morte.

³ Il DFI precisa l'ordine di priorità dell'attribuzione. In particolare stabilisce:

- a. le condizioni che determinano l'esistenza di un'urgenza dal punto di vista medico e la rispettiva durata;

- b. le disposizioni per determinare l'efficacia di un trapianto dal punto di vista medico, considerando in particolare lo stato attuale della scienza e la situazione delle persone secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sui trapianti;
- c. il calcolo e l'eventuale limitazione del tempo d'attesa nonché le condizioni per il computo del tempo d'attesa su una lista d'attesa all'estero.

⁴ Può ponderare il criterio dell'efficacia dal punto di vista medico attribuendogli un punteggio.

Art. 14 Attribuzione simultanea di più organi

¹ Se una persona necessita contemporaneamente di più organi, tutti gli organi necessari devono esserle attribuiti simultaneamente.

² Il DFI disciplina la procedura.

Sezione 4: Procedura di attribuzione

Art. 15 Registrazione dei donatori da parte degli ospedali

¹ Gli ospedali registrano immediatamente nel SOAS le persone per le quali è stato deciso di interrompere i trattamenti di mantenimento in vita e che soddisfano le condizioni per un prelievo di organi.

² Inseriscono nel SOAS i dati secondo l'allegato numeri 1.2 lettere a–g e 2.2 lettere a–e.

Art. 16 Registrazione di altri donatori da parte dei centri di trapianto

¹ I centri di trapianto registrano immediatamente nel SOAS:

- a. le persone che dichiarano di essere disposte a donare da viventi un organo a una persona che non conoscono e che soddisfano le condizioni per il prelievo di organi;
- b. le persone per le quali sono adempiute le prescrizioni concernenti l'informazione e il consenso relativi a un trapianto secondo l'articolo 5 della legge sui trapianti.

² Devono inserire nel SOAS i dati secondo l'allegato numeri 1.2 lettere a–g e 2.2 lettere a–e.

Art. 17 Determinazione del ricevente

¹ Il servizio nazionale di attribuzione determina i possibili riceventi nel SOAS stabilendo una graduatoria, per ordine di priorità, in funzione dei dati relativi al donatore e alle persone iscritte nella lista d'attesa nonché sulla base delle regole di attribuzione di cui alla sezione 3.

² Offre l'organo o gli organi al centro di trapianto del paziente con il grado di priorità più alto e accorda al centro di trapianto un termine adeguato per dare una risposta.

³ Il centro di trapianto notifica al servizio nazionale di attribuzione, mediante registrazione nel SOAS, se accetta l'offerta, chi ha preso la decisione e i motivi di un eventuale rifiuto.

⁴ Se il centro di trapianto rifiuta l'offerta, il servizio nazionale di attribuzione offre l'organo o gli organi al centro di trapianto del paziente con la priorità immediatamente inferiore.

⁵ Il servizio nazionale di attribuzione stabilisce l'attribuzione mediante decisione.

Art. 18 Modifica dell'attribuzione

¹ L'ospedale che effettua il prelievo di organi o il centro di trapianto informa immediatamente il servizio nazionale di attribuzione se il trapianto non può o non ha potuto essere effettuato.

² Se l'organo può essere trapiantato a un'altra persona, il servizio nazionale di attribuzione lo offre al centro di trapianto del paziente con la priorità immediatamente inferiore.

Art. 19 Attribuzione di un fegato

Se nel caso di una donazione di fegato ha determinato il paziente con il grado di priorità più alto e se l'età e il peso del donatore lasciano presumere che il fegato possa essere diviso, il servizio nazionale di attribuzione lo comunica immediatamente ai centri di trapianto che assistono un paziente che entra in considerazione per il trapianto dell'altra parte dell'organo. L'ulteriore procedura è retta dall'articolo 17.

Art. 20 Cambiamento del centro di trapianto e documentazione

¹ Il centro di trapianto notifica immediatamente al servizio nazionale di attribuzione se non è in grado di effettuare un trapianto per ragioni organizzative, ma la persona determinata è disposta a sottoporsi al trapianto in un altro centro.

² Il servizio nazionale di attribuzione accerta immediatamente se il trapianto può essere effettuato in un altro centro di trapianto. Qualora non fosse possibile, attribuisce l'organo al paziente con la priorità immediatamente inferiore.

³ Documenta e motiva il cambiamento nel SOAS.

⁴ Il DFI può prevedere ulteriori obblighi di documentazione.

Art. 21 Notifica da parte dei centri di trapianto

Gli ospedali e i centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione mediante registrazione nel SOAS quanto segue:

- a. ogni prelievo e ogni trapianto di un organo;
- b. i dati medici degli esami successivi e dei controlli sulle condizioni del paziente dopo il trapianto;
- c. le ragioni per cui un trapianto non ha potuto essere effettuato o è stato interrotto.

Sezione 5: Swiss Organ Allocation System

Art. 22 Contenuto

¹ Il SOAS contiene i dati di cui all'allegato.

² I dati delle persone disponibili per la donazione di organi sono registrati nel SOAS se:

- a. sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 15 o 16; oppure
- b. è stato deciso di ammetterle al programma di trapianto incrociato tra vivi.

Art. 23 Registrazione dei dati

¹ Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso registrano nel SOAS i seguenti dati:

- a. i centri di trapianto:
 1. i dati delle persone da essi assistite iscritte nella lista d'attesa,
 2. i dati dei donatori assistiti da tali centri o da un ospedale i cui organi sono attribuiti ai sensi della presente ordinanza,
 3. i dati delle persone da essi assistite che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi,
 4. i dati dei donatori da essi assistiti i cui organi non sono attribuiti ai sensi della presente ordinanza e dei riceventi da essi assistiti;
- b. gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti i cui organi sono attribuiti ai sensi della presente ordinanza;
- c. il servizio nazionale di attribuzione:
 1. il risultato della verifica dell'idoneità degli organi del donatore per il trapianto,
 2. in caso di offerta di organi proveniente da un servizio estero: i dati anonimizzati del donatore,
 3. in caso di offerta di organi dalla Svizzera a un servizio estero: i dati anonimizzati del ricevente all'estero,
 4. la decisione concernente l'attribuzione;
- d. il laboratorio nazionale di riferimento per l'istocompatibilità: il risultato della verifica della determinazione delle caratteristiche tissutali del paziente.

² I centri di trapianto e gli ospedali archiviano nel SOAS i risultati delle analisi di laboratorio, i referti degli esami di diagnostica per immagini e altri documenti necessari per l'attribuzione o la determinazione della migliore combinazione per il trapianto incrociato tra vivi.

Art. 24 Consultazione dei dati

Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare online nel SOAS i seguenti dati:

- a. i centri di trapianto:
 - 1. tutti i dati delle persone da essi assistite,
 - 2. nel corso di una procedura di attribuzione: tutti i dati di persone di cui sono offerti gli organi,
 - 3. al termine di una procedura di attribuzione: i dati anonimizzati di tutti i donatori di altri centri di trapianto e ospedali e tutti i dati dei donatori da cui il centro di trapianto ha ricevuto organi,
 - 4. nel programma di trapianto incrociato tra vivi: i dati di tutte le persone disposte alla donazione nonché i dati anonimizzati dei donatori e tutti i dati dei donatori da cui il centro di trapianto ha ricevuto organi;
- b. gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti;
- c. il servizio nazionale di attribuzione: tutti i dati delle persone,
 - 1. che sono iscritte nel SOAS secondo l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 15 o 16,
 - 2. che partecipano a un programma di trapianto incrociato tra vivi;
- d. il laboratorio nazionale di riferimento per l'istocompatibilità: i dati delle persone che hanno bisogno di un organo, necessari per la verifica delle caratteristiche tissutali determinate dai laboratori;
- e. l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): tutti i dati.

Art. 25 Persone autorizzate all'accesso

¹ Hanno accesso online ai dati contenuti nel SOAS:

- a. presso i centri di trapianto:
 - 1. le persone responsabili del coordinamento,
 - 2. i medici curanti e quelli che effettuano i trapianti e il personale ausiliario loro sottoposto,
 - 3. gli specialisti dei laboratori HLA,
 - 4. le persone responsabili della notifica di dati sulla donazione di organi che non sono attribuiti ai sensi della presente ordinanza;
- b. presso gli ospedali: le persone responsabili del coordinamento;
- c. presso il servizio nazionale di attribuzione:
 - 1. i collaboratori responsabili della tenuta della lista d'attesa e dell'attribuzione, della consulenza medica, della gestione della qualità e della ricerca in questo ambito,
 - 2. i collaboratori responsabili dello svolgimento del programma di trapianto incrociato tra vivi, della gestione della qualità e della ricerca in questo ambito,
 - 3. gli esperti medici nei gruppi di lavoro del servizio nazionale di attribuzione;
- d. presso il laboratorio nazionale di riferimento per l'istocompatibilità: gli specialisti responsabili della verifica delle caratteristiche tissutali;

- e. presso l'UFSP: i collaboratori responsabili dell'esecuzione della legislazione sui trapianti e della relativa sorveglianza.

² Il servizio nazionale di attribuzione assegna e gestisce i diritti di accesso, fatta eccezione per quelli dei collaboratori dell'UFSP.

Art. 26 Comunicazione di dati da parte dell'UFSP

¹ L'UFSP comunica regolarmente al servizio dei controlli postdonazione per i donatori di organi i seguenti dati relativi a donatori che hanno donato un organo, ma non sono stati segnalati per il controllo postdonazione:

- a. la data del prelievo e il centro di trapianto;
- b. l'identificativo SOAS.

² L'UFSP può comunicare ai centri di trapianto dati anonimizzati di donatori attinti dal SOAS per fornire consulenza ai pazienti, in particolare in riferimento al loro tempo d'attesa.

³ L'UFSP comunica inoltre i dati dei donatori e dei riceventi necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 111 capoversi 1–3 dell'ordinanza del ...³ sui trapianti al servizio incaricato dai centri di trapianto di registrare, analizzare e pubblicare i risultati sui trapianti.

⁴ Il servizio confronta i dati e segnala gratuitamente all'UFSP quelli incompleti o errati. L'UFSP trasmette i dati corretti al servizio nazionale di attribuzione.

Art. 27 Utilizzo dei dati per ulteriori compiti del servizio nazionale di attribuzione

¹ Il servizio nazionale di attribuzione può trattare i dati registrati nel SOAS in forma pseudonimizzata a scopo di valutazione o per organizzare e coordinare a livello nazionale le attività legate all'attribuzione.

² Può utilizzare dati pseudonimizzati attinti dal SOAS per i colloqui degli esperti medici nei gruppi di lavoro del servizio nazionale di attribuzione.

Art. 28 Responsabilità e pretese in materia di protezione dei dati

¹ L'UFSP è titolare del trattamento dei dati del SOAS secondo la legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati, a meno che non sia designato un altro organo secondo la presente ordinanza.

² Il servizio nazionale di attribuzione presta supporto agli utenti in caso di problemi nell'applicazione e, ove necessario, coinvolge l'UFSP.

³ Le rivendicazioni di pretese in materia di protezione dei dati devono essere presentate al centro di trapianto o all'ospedale competente.

³ RS 810.211

⁴ RS 235.1

Art. 29 Cancellazione dei dati

¹ I dati di persone che hanno partecipato a una procedura di attribuzione ai sensi della presente ordinanza sono cancellati 30 anni dopo l'attribuzione o dopo l'ultima modifica nel SOAS.

² I dati di persone che hanno partecipato a una donazione dedicata da vivente sono cancellati 30 anni dopo il prelievo o il trapianto oppure dopo l'ultima modifica nel SOAS.

³ I dati di persone che hanno partecipato al programma di trapianto incrociato tra vivi, ma non hanno donato o ricevuto organi, sono cancellati dal SOAS 15 anni dopo l'ultima modifica in SwissKiPaDoS.

Art. 30 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità

¹ La domanda di comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità deve essere presentata all'UFSP.

² La procedura per la comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità è retta dagli articoli 98 capoversi 2 e 3 nonché 99 dell'ordinanza del ...⁵ sui trapianti.

Sezione 6: Scambio internazionale di organi**Art. 31** Offerte di organi all'estero

Se per un organo non è possibile determinare un ricevente in Svizzera, il servizio nazionale di attribuzione lo offre a organismi di attribuzione esteri e alla piattaforma europea Foedus Eoeo per lo scambio di organi in Europa. Comunica i dati necessari del donatore in forma anonimizzata.

Art. 32 Offerte di organi provenienti dall'estero

¹ Il servizio nazionale di attribuzione può accettare un'offerta relativa a un organo proveniente dall'estero soltanto se:

- a. la qualità, la sicurezza e la rintracciabilità dell'organo sono garantite;
- b. il prelievo dell'organo è avvenuto in condizioni paragonabili a quelle applicate in Svizzera; e
- c. l'imperativo della gratuità della donazione e il divieto di commercio sono stati rispettati.

² Se accetta l'offerta, rende noti i dati anonimizzati del ricevente all'organizzazione di attribuzione estera.

⁵ RS 810.211

Art. 33 Accordi relativi allo scambio internazionale di organi

¹ Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi con organizzazioni di attribuzione estere relativi allo scambio di organi per i quali in Svizzera non è possibile determinare un ricevente.

² L'UFSP approva l'accordo se è garantito che gli organi offerti provenienti dall'estero soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1.

Sezione 7: Esecuzione**Art. 34** Sorveglianza

L'UFSP controlla che gli ospedali, i centri di trapianto e il servizio nazionale di attribuzione svolgano legalmente i propri compiti conformemente alla presente ordinanza.

Art. 35 Emolumenti

¹ L'UFSP riscuote emolumenti per i suoi atti amministrativi secondo l'articolo 30 in funzione del dispendio di tempo. Il calcolo è retto dall'allegato 9 numero 4.4 dell'ordinanza del ...⁶ sui trapianti.

² Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti.

Art. 36 Emanazione di disposizioni concernenti standard semantici e tecnici

L'UFSP può emanare disposizioni sugli standard semantici e tecnici relativi al SOAS, al fine di garantire l'interoperabilità.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 37** Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 16 marzo 2007⁸ sull'attribuzione di organi è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁶ RS 810.211

⁷ RS 172.041.1

⁸ RU 2007 1995, 2008 4467, 2015 1253, 2016 1171, 2017 5663, 2021 132, 2022 568, 2023 735

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato
(art. 8 lett. a, 15 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 22 cpv. 1)

Contenuto del SOAS

1 Dati di base:

1.1. su persone che necessitano di un organo o ne hanno ricevuto uno:

- a. numeri di riconoscimento, compreso l'identificativo SOAS;
- b. cognome, nomi, data di nascita;
- c. sesso;
- d. gruppo sanguigno;
- e. domicilio e nazionalità;
- f. centro di trapianto che le assiste ed eventualmente organizzazione di attribuzione estera;
- g. indicazione se la persona è iscritta nella lista d'attesa e se partecipa al programma di trapianto incrociato tra vivi;
- h. data del trapianto o ragioni per cui l'organo prelevato non ha potuto essere trapiantato;
- i. indicazione degli organi che sono stati trapiantati;
- j. indicazioni su complicanze precoci.

1.2 su persone disposte a donare organi o che hanno donato organi:

- a. numeri di riconoscimento, compreso l'identificativo SOAS;
- b. cognome, nomi, data di nascita;
- c. sesso;
- d. gruppo sanguigno;
- e. domicilio;
- f. ospedale o centro di trapianto che le assiste ed eventualmente organizzazione di attribuzione estera;
- g. tipo di donazione;
- h. data del prelievo e indicazione di quali organi sono stati prelevati, rispettivamente indicazione che un organo non ha potuto essere prelevato o utilizzato e le relative motivazioni.

2 Dati utilizzati per la procedura di attribuzione:

2.1 su persone iscritte nella lista d'attesa e sui riceventi:

- a. stato sulla lista d'attesa: attivo o inattivo;
- b. organo od organi necessari;

- c. urgenza dal punto di vista medico;
- d. data dell'iscrizione nella lista d'attesa e data di inizio della dialisi;
- e. dati medici, fisiologici e genetici utilizzati per determinare l'efficacia dal punto di vista medico e per l'attribuzione, tra cui:
 - 1. malattia sottostante,
 - 2. peso e altezza,
 - 3. caratteristiche tissutali,
 - 4. anticorpi anti-HLA e valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello,
 - 5. risultato del test incrociato,
 - 6. risultati dei test per l'identificazione di agenti patogeni ed eventualmente consenso al trapianto in caso di esito reattivo del test (art. 11 cpv. 2),
 - 7. dati specifici sull'organo rilevanti per l'attribuzione, tra cui i risultati degli esami per valutare la funzionalità epatica;
- f. offerte di organi e decisioni da parte del centro di trapianto di accettare o rifiutare l'offerta;
- g. decisione del servizio nazionale di attribuzione in merito all'attribuzione;
- h. consenso all'iscrizione nella lista d'attesa.

2.2 sui donatori:

- a. indicazioni sulle persone responsabili del coordinamento e su altri istituti coinvolti;
- b. indicazione se la procura pubblica ha dovuto rilasciare il cadavere;
- c. indicazione che è stato accertato il consenso e di chi lo ha dato;
- d. risultato della verifica dell'idoneità del donatore e degli organi;
- e. dati medici, fisiologici e genetici utilizzati per determinare il ricevente e per l'attribuzione, tra cui:
 - 1. peso, altezza e circonferenza dell'addome,
 - 2. caratteristiche tissutali,
 - 3. risultati dei test per l'identificazione di agenti patogeni,
 - 4. informazioni rilevanti relative all'anamnesi e ai comportamenti a rischio,
 - 5. altri dati rilevanti per la valutazione medica degli organi offerti, tra cui dati di laboratorio, infezioni, terapie, esami specifici per l'organo e immagini di procedure di diagnostica per immagini;
- f. il momento del decesso, eventuali indagini tecniche supplementari per accertare il decesso e la causa;
- g. indicazioni sul prelievo e indicazione se a un donatore di organi sono stati prelevati anche tessuti o cellule per il trapianto, di quali tessuti o cellule si tratta e a quale istituto sono stati trasmessi.

3 Dati necessari per il programma di trapianto incrociato tra vivi:

3.1 su pazienti e riceventi:

- a. dati medici e genetici utilizzati per determinare le coppie compatibili e la migliore combinazione, tra cui le caratteristiche tissutali, gli anticorpi anti-HLA e il valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello;
- b. indicazione se la persona parteciperà alla prossima determinazione della migliore combinazione;
- c. data di inizio della dialisi;
- d. data dell'iscrizione nella lista d'attesa o dell'ammissione al programma;
- e. altezza e peso corporeo;
- f. risultati dei test per l'identificazione di agenti patogeni;
- g. indicazione se un trapianto di organi non è temporaneamente possibile;
- h. consenso all'ammissione al programma.

3.2 su persone disposte alla donazione e su donatori:

- a. dati genetici utilizzati per determinare le coppie compatibili e la migliore combinazione, tra cui le caratteristiche tissutali;
- b. indicazione se la persona parteciperà alla prossima determinazione della migliore combinazione;
- c. altezza e peso corporeo;
- d. risultati dei test per l'identificazione di agenti patogeni;
- e. indicazione se un prelievo di organi non è temporaneamente possibile;
- f. altri dati medici relativi all'idoneità per la donazione;
- g. consenso all'ammissione al programma.

4 Dati raccolti al momento della donazione di organi da parte di persone viventi:

4.1 sui riceventi:

- a. se il domicilio in Svizzera è stato stabilito da meno di tre mesi: il precedente Paese di domicilio;
- b. il rapporto con il donatore; in caso di trapianto incrociato tra vivi il rapporto con le persone disposte alla donazione con le quali il ricevente è stato ammesso al programma.

4.2 sui donatori:

- a. nazionalità;
- b. se il domicilio in Svizzera è stato stabilito da meno di tre mesi: il precedente Paese di domicilio;

- c. indicazione se il donatore acconsente al controllo postoperatorio dello stato di salute ed eventualmente il motivo del suo rifiuto.